


REGIONE LIGURIA

Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti



Genova, 18/02/2019

Prot. PG/2019/ 52452

Class/Fasc. G13/6

Allegati:

A

Comuni della Provincia di Imperia
Loro indirizzi PEC

Alla Provincia di Imperia

protocollo@pec.provincia.imperia.it

E p.c.

Agli ordini di

segreteria@architettiimperia.it

info@ordineingegneriimperia.it

infogeo@geometri.im.it

ordine@geologiliguria.it

info@anceliguria.it

info@im.cna.it

info@confartigianatoimperia.it

Procura della Repubblica di Imperia

prot.procura.imperia@giustiziacert.it

Oggetto: norme e indirizzi regionali in materia di edilizia in zone sismiche e parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 21/12/2018.

REGIONE LIGURIA

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti –
Via G. D'Annunzio 111, 16121 Genova - Telefono centralino 010.54851

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza 21 dicembre 2018 ha formulato un parere in merito alla normativa antisismica emanata dalla Regione Liguria: di tale parere la scrivente Amministrazione Regionale ha, al momento, avuto notizia solo in questi giorni dagli organi di stampa, non avendo ritenuto gli uffici della Provincia di Imperia di segnalare l'iniziativa assunta e non essendo ancora pervenuta la comunicazione del parere nei termini disposti dall'Assemblea del Consiglio Superiore.

La comunicazione al territorio dei contenuti di tale parere sta creando disorientamento e incertezza nello svolgimento nelle attività di gestione dei procedimenti in capo alle amministrazioni pubbliche locali ed agli uffici per cui si rende necessario intervenire immediatamente.

Si evidenzia anzitutto che il parere in argomento, pur nel doveroso rispetto dell'autorevolezza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sarà oggetto di nostra attenta valutazione, ma non muta, né può mutare, le disposizioni normative e gli indirizzi regionali vigenti.

In particolare sui due argomenti oggetto di attenzioni del Consiglio si rappresenta quanto segue:

- l'art. 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, che fra l'altro prevede l'esclusione delle procedure di autorizzazione per alcuni interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica e nei casi in cui le varianti riguardano parti strutturali che non rivestano carattere sostanziale individuati dal provvedimento della Giunta regionale, è tuttora vigente, non è mai stato oggetto di pronuncia di incostituzionalità né risultano mai essere stati sollevati dagli organi competenti eccezioni di costituzionalità.
- per quanto attiene l'applicazione dell'istituto della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n.241/1990 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. N.222/2016, che ne ha espressamente sancito l'applicazione al caso delle autorizzazioni di cui all'art. 94 del DPR 380/2001, si evidenzia che tale norma è da applicare in modo tassativo, in quanto trattasi di ambito afferente alla materia della semplificazione amministrativa di competenza esclusiva dello Stato e come tale non derogabile né da parte della Regione né da parte degli Enti locali. A questo proposito peraltro anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici da un lato ha affermato che gli atti di governo della Regione Liguria che prevedono il ricorso alla conferenza di servizi appaiono allineati alle recenti disposizioni normative in materia di azione amministrativa, dall'altro ha evidenziato la necessità di un intervento di riordino e rivisitazione del quadro normativo inerente gli interventi in zona sismica che devono essere affrontate a livello di normazione statale.

Si evidenzia pertanto che non vi sono ragioni per disapplicare le normative Statale e Regionale sopra richiamate, oltre che gli indirizzi regionali vigenti e già emanati.

Distinti Saluti.

Il Vice Direttore Generale Ambiente

(Dr.ssa Cecilia Brescianini)

Il Direttore Generale

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti

(Dr. Adriano Musitelli)